

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE

Capo I

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Capo II

Articolo 4

Articolo 5

Capo III

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Capo IV

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1603

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(SALVINI)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(DI MAIO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(TONINELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BUSSETTI)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(GRILLO)

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione

Presentato il 15 febbraio 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! – Il presente disegno di legge, che consta di quattordici articoli ripartiti in quattro capi, mira a una riforma sistematica e strutturale di tutta la disciplina in materia di sport, da realizzare sia attraverso disposizioni di diretta applicazione sia mediante deleghe al Governo per l'adozione di una disciplina coordinata e di dettaglio. In particolare, il capo I (articoli da 1 a 3) prevede una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento sportivo in conseguenza delle innovazioni introdotte dalla [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di bilancio 2019), attribuisce alle scuole la facoltà di costituire centri sportivi scolastici e disciplina i trasferimenti del titolo sportivo tra società professionistiche. Il capo II (articoli 4 e 5) reca deleghe al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo e per interventi in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive, al fine di garantire trasparenza, imparzialità e indipendenza nell'attività degli agenti sportivi. Nel capo III (articoli da 6 a 11) è contenuta una serie di disposizioni che intervengono in maniera organica sulla disciplina complessiva della lotta alla violenza negli stadi in occasione delle manifestazioni sportive, prevedendo il rafforzamento degli strumenti di contrasto dei suddetti fenomeni e cogliendo l'occasione per risolvere alcuni dubbi interpretativi su fondamentali disposizioni in materia, insorti in seguito alle modifiche normative susseguitesesi negli anni. A tale scopo il provvedimento prevede una completa ricognizione della normativa, anche penale e processuale, in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive. Infine, il capo IV (articoli da 12 a 14) reca tre norme di delega: la prima in materia di norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi; la seconda volta al riordino degli adempimenti e degli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); la terza in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Segue l'esame dettagliato delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

L'articolo 1 reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per provvedere al riordino del CONI e della disciplina di settore. Tra i principi e criteri direttivi, a tal fine previsti, si segnalano: la definizione dell'ambito dell'attività istituzionale del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli organismi sportivi, coerentemente con quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018](#) e con il ruolo proprio del CONI quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale limitatamente a quella olimpica; la conferma dell'attribuzione al CONI di un potere generale di determinazione e divulgazione dei principi fondamentali sia per la disciplina dell'attività sportiva, sia per il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza nello sport; l'esercizio da parte del CONI dei poteri di controllo e di intervento diretto nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite solo in caso di accertate gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali nonché nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e lo svolgimento delle competizioni sportive ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi organi federali; il sostegno della piena autonomia gestionale e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI; la previsione di limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi e la disciplina di un sistema di incompatibilità fra gli organi.

I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Si prevede, inoltre, la possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi dei predetti decreti legislativi.

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 prevede che ogni istituzione scolastica, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possa costituire centri sportivi scolastici, senza fine di lucro, secondo le modalità e nelle forme stabilite dal codice del Terzo settore, di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#). La partecipazione associativa è consentita al dirigente scolastico, ai docenti, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, agli studenti frequentanti l'istituzione scolastica e ai loro genitori, secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento. Lo stesso regolamento dovrà prevedere specifiche disposizioni sulle cariche associative e regolare tutti gli aspetti della vita associativa.

Trattandosi di attività extracurricolare, si prevede che i docenti impegnati nell'attività di supporto al centro sportivo scolastico possano beneficiare della remunerazione secondo la misura da stabilire mediante la contrattazione ai diversi livelli.

L'articolo 3 stabilisce che il titolo sportivo, ossia l'insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società professionistica a una determinata competizione nazionale, ove ciò sia consentito dalle singole federazioni sportive nazionali, possa essere ceduto, trasferito o attribuito, a qualunque titolo, solo previa valutazione del valore economico del titolo sportivo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. Qualora la società professionistica sia in stato di insolvenza, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della singola federazione sportiva nazionale, al versamento del valore economico del titolo o alla prestazione di un'idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria precedente.

Si prevede, inoltre, che il CONI e le federazioni sportive nazionali adeguino i loro statuti a quanto disposto dall'articolo in esame.

L'articolo 4 reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di riformare e riordinare le disposizioni vigenti in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di rapporto di lavoro sportivo. A tal fine, la disposizione prevede alcuni principi e criteri direttivi che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega. Tra questi in particolare rilevano: il riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva e del principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito a livello nazionale ed europeo; l'individuazione della figura professionale del «lavoratore sportivo», indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, nonché della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale; la valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, soprattutto dei giovani atleti, al fine di garantire la loro crescita non solo sportiva ma anche culturale, educativa e professionale; la disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità del caso; il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, comprese quelle della [legge 23 marzo 1981, n. 91](#); il riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico; il riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente al riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva e alla valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi (criteri di cui al comma 1, lettere a) e d)), rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli schemi dei decreti sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Si prevede inoltre la possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi dei predetti decreti legislativi.

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora dai decreti legislativi derivino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante utilizzazione delle risorse di cui all'[articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 87 del 2018](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 96 del 2018](#), essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 5 reca la delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Per l'attuazione della delega il Governo dovrà attenersi ad alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali si segnalano: l'affermazione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve conformarsi l'agente sportivo nell'esercizio della sua professione; una disciplina del conflitto di interessi che garantisca l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti e le società sportive; l'individuazione di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale; l'adozione di misure volte a tutelare gli atleti minorenni.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Si prevede, inoltre, la possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi dei predetti decreti legislativi.

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 reca misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive, novellando la [legge 13 dicembre 1989, n. 401](#), e il [decreto-legge n. 8 del 2007](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 41 del 2007](#).

In particolare, il comma 1 sostituisce il [comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989](#) al fine di

chiarire i presupposti applicativi del provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (di seguito «DASpo»)

Più in dettaglio, il nuovo articolo 6, comma 1, lettera c), fugna ogni dubbio interpretativo sulla possibilità di applicare il cosiddetto «DASpo fuori contesto», ossia il divieto di accesso conseguente a comportamenti posti in essere in ambiti non ricollegabili a eventi sportivi (come, ad esempio, nel corso di manifestazioni politiche).

Il suddetto provvedimento restrittivo si applica non soltanto a coloro che hanno palesato una potenziale pericolosità per l'ordinario e pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive in occasione delle stesse, ma anche ai soggetti a carico dei quali tale pericolosità risulti *aliunde*, ossia dall'essere incorsi in denuncia o condanna, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati, specificamente indicati e scelti quali indici precisi di attitudine al compimento di reati di particolare allarme sociale. La disposizione appare conforme ai principi espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 41501 del 4 ottobre 2016, la quale, in riferimento all'applicazione di un DASpo per comportamenti violenti posti in essere nell'ambito di manifestazioni di natura politica, ha riconosciuto la correttezza costituzionale dell'interpretazione del tribunale di Livorno, basata sulla «scelta discrezionale che ben può essere fatta dal legislatore, onde rafforzare la tutela pubblica di fenomeni sociali, quali quelli sportivi, di amplissima fruizione da parte della collettività nazionale e per questa ragione evidentemente considerati dal legislatore stesso di preminente interesse pubblico».

La previsione, poi, risponde all'esigenza di evitare che soggetti coinvolti in indagini per reati in tal modo caratterizzati, per i quali è presumibile la probabilità di condotte violente, possano accedere alle manifestazioni sportive, luoghi in cui condotte analoghe potrebbero comportare una condizione di particolare rischio per l'ordine e l'incolumità pubblica.

A tal fine, l'elenco dei reati originariamente previsto è ampliato con l'aggiunta del reato di rissa di cui all'[articolo 588 del codice penale](#), in considerazione dell'elevato rischio per la sicurezza pubblica che deriverebbe dalla realizzazione di simili condotte nell'ambito di una manifestazione sportiva.

La disposizione prevede, inoltre, che la misura sia applicabile anche alle condotte connesse ai reati di terrorismo, a seguito delle modifiche introdotte dal [decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2018, n. 132](#).

Nello stesso [articolo 6 della legge n. 401 del 1989](#) è inoltre inserito il comma 1-ter, che reca due diversi interventi: da un lato, si chiarisce che i provvedimenti analoghi al DASpo, disposti dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea secondo i rispettivi ordinamenti nazionali, sono applicabili anche in relazione a manifestazioni sportive svolgentisi in Italia; dall'altro, si precisa che, ai fini dell'emanazione del provvedimento di DASpo, i fatti commessi all'estero possono essere accertati non solo dall'autorità straniera competente, ma anche dalle Forze di polizia italiane: ciò consente di superare criticità che si sono verificate nell'esperienza operativa, connesse alla difficoltà spesso riscontrata nell'attuare un immediato interscambio informativo con le autorità estere.

Si prevede altresì l'incremento della durata del DASpo che, per i recidivi, passa dal minimo di sei al massimo di dieci anni, a fronte degli attuali cinque e otto anni. Per coloro che violano il divieto, il periodo massimo di durata della misura è innalzato dagli attuali otto a dodici anni.

Inoltre, si modifica la disciplina dell'istituto della riabilitazione, regolato dal comma 8-bis dell'[articolo 6 della legge n. 401 del 1989](#), attraverso cui l'interessato, decorsi almeno tre anni dalla cessazione del DASpo, può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto, che gli sarà concessa dal questore in caso di prova costante ed effettiva di buona condotta. Su quest'ultimo presupposto interviene la norma proposta, precisando che, a tale fine, assumono rilievo le condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto e la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto.

Al medesimo [articolo 6 della legge n. 401 del 1989](#) si aggiunge, inoltre, un nuovo comma 8-ter, prevedendo che il questore, al momento dell'adozione del provvedimento di DASpo, possa imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, *radar* e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi di modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti in libera vendita in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti, non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici e altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Tale disposizione riproduce la disciplina già prevista in materia di avviso orale e sorveglianza speciale.

Si stabilisce, infine, con le novelle agli articoli 6-*quater* e 6-*quinqüies* della [legge n. 401 del 1989](#), che le condotte di violenza, minaccia o lesioni personali gravi o gravissime, poste in essere nei confronti dell'arbitro e degli altri soggetti deputati a verificare la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, siano

assoggettate alla medesima pena già prevista per gli analoghi comportamenti diretti contro gli addetti ai controlli.

Il comma 2 interviene sull'[articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2007, n. 41](#), concernente il divieto di agevolazioni nei confronti dei soggetti destinatari del provvedimento di cui all'[articolo 6 della legge n. 401 del 1989](#), al fine di eliminare ogni dubbio circa la necessità che il soggetto sottoposto a DASpo non più efficace (e non destinatario di sentenza di condanna) ottenga la riabilitazione del questore per poter avere accesso a sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio.

La nuova formulazione della disposizione, infatti, chiarisce che tale soggetto può avere accesso alle citate agevolazioni solo una volta ottenuta la riabilitazione del questore ex articolo 6, comma 8-*bis*, della [legge n. 401 del 1989](#).

Si procede, altresì, all'aggiornamento del riferimento normativo alla [legge 27 dicembre 1956, n. 1423](#), atteso che tale provvedimento è stato abrogato dall'articolo 120 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo n. 159 del 2011](#), e che i richiami alle disposizioni di quella devono riferirsi alle corrispondenti disposizioni del medesimo codice.

Infine si stabilisce la necessità della riabilitazione per la legittima stipulazione di contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprietà industriale, di cui al [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#), tra le società e i soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'[articolo 6 della legge n. 401 del 1989](#).

L'articolo 7 modifica l'articolo 77 del codice di cui al [decreto legislativo n. 159 del 2011](#) al fine di estendere l'applicabilità del fermo di indiziato di delitto ai reati commessi in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, la cui pena edittale non consentirebbe il ricorso al fermo di cui all'[articolo 384 del codice di procedura penale](#). Molti di questi reati, infatti, prevedono una pena edittale minima inferiore al limite di due anni previsto dall'articolo 384 per l'applicazione della misura cautelare.

L'articolo 8 reca modifiche all'articolo 10, commi 6-*ter* e 6-*quater*, del [decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 aprile 2017, n. 48](#), e, in particolare, elimina le limitazioni temporali di efficacia previste dalle due disposizioni, stabilizzandone pertanto la vigenza.

Più in dettaglio, è resa permanente la disciplina dell'arresto differito per determinati reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, introdotta come norma temporanea nel 2001 ma poi costantemente prorogata nel corso degli anni.

Tale intervento si giustifica in considerazione del fatto che lo strumento dell'arresto differito ha rappresentato uno dei cardini del composito e complesso sistema delle misure di contrasto della violenza sportiva, rappresentando uno dei principali fattori della positiva inversione di tendenza registratasi con riguardo agli episodi di violenza durante le manifestazioni sportive e, soprattutto, nell'ambito delle competizioni calcistiche. Tale misura, infatti, fin dalla sua introduzione nell'ordinamento, ha prodotto significativi risultati, sia per l'efficacia deterrente dimostrata, sia per il numero degli arresti che ha consentito di effettuare.

Parallelamente, si procede altresì alla stabilizzazione della disciplina concernente l'arresto differito per reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche.

L'articolo 9 apporta alcune modifiche al codice penale. In particolare:

- al comma 1, lettera *a*), si prevede l'ampliamento del novero delle circostanze aggravanti comuni, aggiungendo all'[articolo 61 del codice penale](#) la circostanza consistente nell'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive oppure durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui le stesse si svolgono. Tale disposizione si inserisce nel solco del generale rafforzamento e aggravamento delle misure volte al contrasto dei fenomeni di violenza connessi allo svolgimento di competizioni sportive;

- al comma 1, lettera *b*), si modifica l'articolo 131-*bis*, secondo comma, del codice penale, prevedendo un'ulteriore ipotesi di offesa non qualificabile come fatto di particolare tenuità, in relazione ai delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione. Si tratta di una disposizione necessaria al fine di garantire la punizione degli autori dei reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per cui si ritiene che il disvalore di tali condotte non possa mai costituire condotta di lieve entità a causa dell'allarme sociale che determina.

L'articolo 10 modifica l'articolo 1-*sexies* del [decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2003, n. 88](#), recante sanzioni volte a colpire il fenomeno della rivendita abusiva di titoli di accesso alle manifestazioni sportive (il cosiddetto «bagarinaggio»), eliminando il riferimento ai luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva e a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a tali manifestazioni. In tal modo, qualunque condotta di vendita non autorizzata di biglietti per accedere alle manifestazioni sportive, anche se effettuata per via telematica, potrà essere colpita con sanzione amministrativa.

La disposizione, inoltre, chiarisce che il divieto opera sia nei confronti delle persone fisiche che nel caso di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'articolo 11, infine, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive. A tal fine il Governo dovrà procedere a una ricognizione della normativa, anche penale e processuale, vigente in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessa alle manifestazioni sportive. Nel merito, il Governo dovrà prevedere i casi nei quali le società sportive sono tenute all'istituzione di figure di raccordo con le associazioni di sostenitori, stabilendone i compiti e gli obblighi di collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza e con le Forze di polizia. Il Governo, inoltre, dovrà prevedere i casi in cui le società sportive saranno tenute ad adottare codici di condotta con cui definire i comportamenti per i quali le società stesse possono rifiutare la vendita di titoli di accesso.

Il decreto legislativo è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. È previsto, inoltre, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Si stabilisce, altresì, la possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi del predetto decreto legislativo.

È infine previsto che il processo di ricognizione e armonizzazione della normativa sia integrato con l'emanazione di un testo unico delle norme regolamentari in materia, da adeguare contestualmente alla nuova disciplina introdotta con il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 12 reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ad alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali si segnalano: la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e la riduzione dei tempi delle procedure di costruzione; l'individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, alla fruibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, al fine di garantire la sicurezza degli impianti sportivi e di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi; la definizione di un sistema che privilegi un accordo preventivo con la società utilizzatrice e la possibilità, ove ricorrano i requisiti, di affidamento diretto dell'impianto alla stessa società o associazione utilizzatrice; l'individuazione degli strumenti di finanziamento, da affidare alla gestione dell'Istituto per il credito sportivo.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza unificata, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Si prevede, inoltre, la possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi dei predetti decreti legislativi.

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora dai decreti legislativi derivino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'[articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 87 del 2018](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 96 del 2018](#), essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 13 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ad alcuni principi e criteri direttivi, tra i quali si segnalano: la semplificazione e la riduzione degli adempimenti amministrativi, compresi quelli di natura contabile, e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali perseguite dagli stessi.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Si prevede, inoltre, la possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi dei predetti decreti legislativi.

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 14 reca la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, con la precipua finalità di assicurare maggiori livelli di sicurezza per chi pratica tali attività sportive. Nell'esercizio della delega il Governo deve attenersi a specifici principi e criteri direttivi, provvedendo sia alla revisione della disciplina relativa agli impianti e ai provvedimenti di autorizzazione o concessione, sia alla revisione delle vigenti norme di sicurezza nella pratica non agonistica

degli sport invernali, dettate dalla [legge n. 363 del 2003](#). Per quanto concerne tale ultimo ambito, la delega prevede: l'estensione dell'obbligo di utilizzo del casco protettivo, attualmente limitato ai minori di quattordici anni; la presenza di defibrillatori semiautomatici e di personale addestrato all'uso nelle aree sciabili; l'individuazione dei criteri generali per la sicurezza nella pratica dello sci-alpinismo e degli altri sport praticati nelle aree sciabili attrezzate, con le connesse misure sanzionatorie per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti; il rafforzamento delle attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, prevedendo un adeguato regime sanzionatorio, e il potenziamento dell'attività di informazione e di formazione sui corretti comportamenti da tenere al fine di prevenire incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Si prevede, inoltre, la possibilità di adottare decreti integrativi e correttivi dei predetti decreti legislativi.

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; a tale riguardo, si prevede che, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Gli articoli 1, 4, 5, 11, 12, 13 e 14 del disegno di legge contengono disposizioni recanti deleghe al Governo.

Dall'attuazione delle deleghe previste dagli articoli 1, 5, 11 e 13 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni di delega previste dagli articoli 4, 12 e 14, che in sede di attuazione potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di salvaguardare l'invarianza finanziaria e di garantire il rispetto dell'[articolo 81 della Costituzione](#), è previsto che, qualora i decreti legislativi comportanti oneri non trovino compensazione al proprio interno, essi possano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. In particolare, per i decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 12 si prevede che, qualora essi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'[articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2018, n. 96](#), essi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'[articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

L'articolo 2, concernente i centri sportivi scolastici, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, il comma 1 si limita a ribadire una facoltà che le scuole già posseggono a legislazione vigente, cioè quella di poter istituire, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e di bilancio di cui sono dotate, enti per la pratica di attività sportive, anche appartenenti al terzo settore. Naturalmente, ciascuna istituzione scolastica potrà provvedere nel senso indicato dal comma 1 solo a condizione che la relativa attività sia deliberata dal consiglio di istituto e trovi copertura finanziaria nel programma annuale dell'istituzione.

Il comma 2 ha natura ordinamentale e dunque è privo di effetti sui saldi della finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che con la contrattazione di istituto possa essere stabilita la misura dell'accesso dei docenti coinvolti nelle attività del centro sportivo scolastico al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (ad esempio con riferimento alla componente delle cosiddette «funzioni strumentali»). La disposizione non comporta, dunque, nuove o maggiori spese, ma soltanto l'eventuale diverso utilizzo, in base alla contrattazione di sede, delle risorse già disponibili per la retribuzione accessoria del personale docente. Si prevede, in ogni caso, che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, per quanto concerne le norme contenute negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, esse hanno natura ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO

Art. 1.

(Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di ordinamento sportivo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al [decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242](#), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) definire gli ambiti dell'attività del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli organismi sportivi, coerentemente con quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), e con il ruolo proprio del CONI quale organo di indirizzo dell'attività sportiva e articolazione del Comitato olimpico internazionale, nonché con la sua funzione di governo dell'attività sportiva nazionale, limitatamente a quella olimpica;

e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta olimpica, l'attribuzione al CONI di un potere generale di determinazione e divulgazione di principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive, per la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport e per la promozione e lo sviluppo dello sport;

f) prevedere che il CONI eserciti poteri di controllo e di intervento diretto nei confronti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite soltanto qualora siano accertate gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali o non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia constatata l'impossibilità di funzionamento dei medesimi organi federali;

g) sostenere la piena autonomia gestionale e contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite rispetto al CONI;

h) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;

i) provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla [legge 11 gennaio 2018, n. 8](#), garantendo l'omogeneità della disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto, stabilendo altresì un sistema di incompatibilità tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.
(Centri sportivi scolastici)

1. Le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#).

2. Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione scolastica e i loro genitori, secondo le modalità stabilite con regolamento, che disciplina altresì le cariche associative e l'attività del centro sportivo scolastico.

3. Mediante la contrattazione collettiva è stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico.

4. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.
(Disciplina del titolo sportivo)

1. La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni che consentono la partecipazione di una società sportiva professionistica a una determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali, sono effettuati solo previa valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. In caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva professionistica, la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente federazione sportiva nazionale, al versamento del valore economico del titolo, accertato ai sensi del primo periodo, ovvero alla prestazione di un'idonea garanzia approvata dall'autorità giudiziaria procedente.

2. Il CONI e le federazioni sportive nazionali adeguano i loro statuti ai principi di cui al comma 1.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SPORTIVE

Art. 4.
(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo)

1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;

b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea;

c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b), della figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

d) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

e) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

f) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la [legge 23 marzo 1981, n. 91](#), apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

g) riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;

h) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al [decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178](#);

i) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

l) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) e d), rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'[articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2018, n. 96](#), essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'[articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo)

1. Allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione;

e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti e le società sportive, anche nel caso in cui l'attività di agente sportivo sia esercitata in forma societaria;

f) individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale;

g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO III DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Art. 6.

(Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive)

1. Alla [legge 13 dicembre 1989, n. 401](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:

a) coloro che risultino aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;

b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);

c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della [legge 18 aprile 1975, n. 110](#), all'[articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152](#), all'[articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 25 giugno 1993, n. 205](#), agli articoli 6-*bis*, commi 1 e 2, e 6-*ter* della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-*bis* del [decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 aprile 2007, n. 41](#), o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere *f*) e *h*), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

d) ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive»;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura»;

3) al comma 5, terzo periodo, le parole: «inferiore a cinque anni e superiore a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a sei anni e superiore a dieci anni» e, al quinto periodo, le parole: «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni»;

4) al comma 8-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine assumono rilievo le condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, nonché la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1»;

5) dopo il comma 8-*bis* è aggiunto il seguente:

«8-*ter*. Con il divieto di cui al comma 1 il questore può imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), avverso i quali può essere proposta opposizione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 3. Nel caso di violazione dei divieti di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 2, del citato codice di cui al [decreto legislativo n. 159 del 2011](#)»;

b) all'articolo 6-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*ter*. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive»;

c) all'articolo 6-*quinquies* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-*quater* del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive».

2. All'articolo 8 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato alle società sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:

a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8-*bis*, della medesima legge n. 401 del 1989;

b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 70 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Alle società sportive è vietato altresì stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per la durata del provvedimento e fino a che non sia intervenuta la riabilitazione, contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4»;

c) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-*bis*».

Art. 7.

(Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto)

1. All'articolo 77, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

Art. 8.

(Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: «fino al 30 giugno 2020» sono soppresse;

b) al comma 6-*quater*, il secondo periodo è soppresso.

Art. 9.
(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61, dopo il numero 11-*sexies*) è aggiunto il seguente:

«11-*septies*) l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni»;

b) all'articolo 131-*bis*, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive».

Art. 10.
(Modifiche all'articolo 1-*sexies* del [decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2003, n. 88](#))

1. All'articolo 1-*sexies* del [decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2003, n. 88](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima,» sono sostituite dalle seguenti: «alle manifestazioni sportive»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#)».

Art. 11.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione, riordino, coordinamento e armonizzazione della normativa, anche penale e processuale, in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive, non contenuta nei codici penale e di procedura penale, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) coordinamento e armonizzazione della normativa di cui alla lettera a) con le disposizioni di cui alla presente legge;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3. Il Governo si attiene, altresì, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute a istituire figure di raccordo con le associazioni di sostenitori delle medesime società, stabilendone i compiti e gli obblighi di collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza e con le Forze di polizia;

b) prevedere i casi in cui le società sportive sono tenute ad adottare codici di autoregolamentazione volti a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possono rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2, 3, 4 e 5, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è adottato, ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), un testo unico delle norme regolamentari in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive, anche con il loro adeguamento alla nuova disciplina prevista dal decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E SICUREZZA IN MATERIA DI SPORT

Art. 12.

(Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività;

c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione dei termini procedurali previsti dall'[articolo 1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e dall'[articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#);

e) individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa vigente;

f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la società o associazione sportiva utilizzatrice e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla società o associazione utilizzatrice, in presenza di determinati requisiti;

g) individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#). Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'[articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2018, n. 96](#), essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'[articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#).

Art. 13.

(Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti degli organismi sportivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 5;

b) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2 e 3, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'[articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 14.

(Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;

b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla [legge 24 dicembre 2003, n. 363](#), prevedendo:

1) l'estensione dell'obbligo di utilizzo del casco, che, ai sensi della legislazione vigente, è disposto soltanto per i minori di quattordici anni;

2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;

3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;

4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'[articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.